



**STATUTO
del
COMUNE DI UDINE**



In vigore dal 7 giugno 2025

Adottato con deliberazione consiliare n. 87 dell'11 giugno 1991

Modificato con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 188 del 25 ottobre 1991, n. 69 del 27 maggio 1994, n. 31 del 26 febbraio 2001, n. 122 del 15 ottobre 2001, n. 89 del 29 novembre 2021, n. 25 del 28 aprile 2025 e n. 28 del 26 maggio 2025

SOMMARIO

<u>PREAMBOLO</u>	1
<u>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</u>	2
<u>CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI</u>	2
ART. 1 DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA	2
ART. 2 PERSONALITA' GIURIDICA.....	2
ART. 3 STEMMA, GONFALONE E VESSILLO.....	2
ART. 4 PARI DIGNITA'	3
ART. 5 PROMOZIONE E PROGRESSO.....	3
ART. 6 VOCAZIONE INTERNAZIONALE	3
ART. 7 PACE E DIRITTI UMANI.....	3
<u>TITOLO II OBIETTIVI</u>	4
<u>CAPO I PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE</u>	4
ART. 8 CITTADINANZA ONORARIA E SIGILLO CIVICO.....	4
ART. 9 TUTELA DELLA FAMIGLIA	4
ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE.....	4
ART. 11 TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.....	5
ART. 12 PARI OPPORTUNITA'	5
ART 12 BIS GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	5
ART. 13 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE DELLA RICERCA	6
ART. 14 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA.	6
ART. 15 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO	6
ART. 16 PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO	6
ART. 17 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE.....	7
<u>CAPO II TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI</u>	7

ART. 18 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE IDRICHE	7
ART. 19 TUTELA DEGLI ANIMALI.....	7
<u>CAPO III SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</u>	8
ART. 20 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	8
ART. 21 SVILUPPO ECONOMICO	8
ART. 22 SISTEMA INTEGRATO URBANO.....	8
<u>TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE</u>	9
<u>CAPO I ORGANI DEL COMUNE</u>	9
ART. 23 ARTICOLAZIONE	9
<u>CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE</u>	9
ART. 24 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
ART. 25 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
ART. 26 CONVOCAZIONE.....	10
ART. 27 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
ART. 28 COMPETENZE	11
ART. 29 FUNZIONAMENTO	11
ART. 30 COMMISSIONI CONSILIARI	11
ART. 31 CONSULTE.....	12
ART. 32 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	12
ART. 33 DECADENZA DEI CONSIGLIERI	13
<u>CAPO III LA GIUNTA COMUNALE</u>	13
ART. 34 COMPOSIZIONE.....	13
ART. 35 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA	13
ART. 36 LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA.....	14
ART. 37 COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	14
ART. 38 COMPETENZE DEL SINDACO.....	15
ART. 39 MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO.....	16

ART. 40 RESPONSABILITA'	17
ART. 41 OBBLIGO DI ASTENSIONE	17
<u>TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</u>	17
<u>CAPO I PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE</u>	17
ART. 42 PARTECIPAZIONE POPOLARE	17
ART. 43 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	18
ART. 44 DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE	18
ART. 45 USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	18
ART. 46 PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI	19
ART. 47 REFERENDUM CONSULTIVO	19
ART. 48 BILANCIO PARTECIPATIVO	20
<u>TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>	21
<u>CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI</u>	21
ART. 49 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	21
ART. 50 SEGRETARIO COMUNALE	22
ART. 51 VICESEGRETARIO	22
ART. 52 COMPITI DEL DIRIGENTE	22
ART. 53 RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI	23
ART. 54 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO	24
ART. 55 DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI	24
ART. 56 COLLABORAZIONI ESTERNE	24
<u>TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI</u>	25
<u>CAPO I SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO</u>	25
ART. 57 POLIZIA LOCALE	25

<u>CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE</u>	25
ART. 58 FORME DEI SERVIZI.....	25
ART. 59 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' ED ISTITUZIONI.....	25
ART. 60 GESTIONE IN ECONOMIA	26
ART. 61 SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO	26
ART. 62 AZIENDE SPECIALI.....	26
ART. 63 SERVIZI A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA....	27
ART. 64 ISTITUZIONI	27
ART. 65 VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONALE	27
<u>CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE</u>	27
ART. 66 CONVENZIONI	27
ART. 67 CONSORZI.....	28
ART. 68 ACCORDI DI PROGRAMMA	28
<u>CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</u>	28
ART. 69 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO	28
ART. 70 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	29
ART. 71 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO	29
ART. 72 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO.....	29
ART. 73 ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI	29
ART. 74 PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI.....	30
ART. 75 CONFERENZA DEI SERVIZI	30
ART. 76 AUTOCERTIFICAZIONE, ATTI E DOCUMENTI E SNELLIMENTO PROCEDURE ..	30
ART. 77 TERMINI DEL PROCEDIMENTO	30
ART. 78 PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DEGLI ATTI	30
<u>TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'</u>	31
<u>CAPO I FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</u>	31

ART. 79 FINANZA LOCALE	31
ART. 80 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	31
<u>CAPO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE CONTABILE</u>	31
ART. 81 ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI	31
ART. 82 REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA.....	32
<u>TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	32
<u>CAPO I NORME DI RINVIO</u>	32
I REGOLAMENTI	32
II RINVIO	32
<u>CAPO II MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO</u>	33
III ADOZIONE DELLO STATUTO.....	33
IV MODIFICHE STATUTARIE.....	33
V PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO	33
VI PUBBLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA	33

PREAMBOLO

La città di Udine, (Udin in lingua friulana, Weiden in lingua tedesca e Videm in lingua slovena) nel tempo Utinum e Udene, è geograficamente collocata a 46°03'51" Nord di latitudine, a 13°14'08" Est di longitudine rispetto al meridiano di Greenwich e a 112,9 metri s.l.m. (rif. basamento palazzo comunale). Il suo territorio si estende su una superficie di 56,81 kmq e comprende diverse località e quartieri tra cui: Ancona, Aurora, le Baldasserie, Beivars, Chiavris, Cormor, Cussignacco, Gervasutta, Godia, Laipacco, Molin Nuovo, Paderno, Paparotti, Rizzi, San Bernardo, San Domenico, San Gottardo, San Paolo, San Rocco, Sant'Osvaldo, Sant'Ulderico e Villaggio del Sole.

Già castrum romano, il toponimo Utinum compare per la prima volta nel diploma con il quale nel 983 l'imperatore Ottone II attribuì al patriarca di Aquileia Rodoaldo diritti e privilegi su cinque castelli. Nel 1223 il patriarca Bertoldo di Andechs concesse alla città il diritto di tenere un mercato e nel 1269 Gregorio di Montelongo realizzò la nuova cinta muraria che inglobava i borghi sorti attorno ai due mercati, Mercato Vecchio e Mercato Nuovo. Ma bisognerà attendere il secolo XIV con il governo di Bertrando di Saint Geniès (1334 - 1350) perchè Udine, per il suo rapido sviluppo urbano prodotto dalla crescita della borghesia artigiana e commerciale e dalla presenza delle maggiori banche toscane, diventi nel 1344 sede effettiva del Patriarcato e di conseguenza capitale dello Stato Patriarcale.

Durante il dominio della Serenissima (1420 - 1797) fu importante città della Repubblica di Venezia. Seguì il passaggio al Regno Lombardo – Veneto e, nel 1866, l'annessione al Regno d'Italia.

Riconosciuta Comune (decreto reale 22 dicembre 1807), per estensione dell'Ordinamento comunale del primo Regno d'Italia, tenne la sua prima convocazione consiliare il 22 marzo 1808.

Decorata il 28 marzo 1920 con Croce al Merito di Guerra (1915 - 1918) *motu proprio* di S.M. Vittorio Emanuele III, fu inoltre insignita il 19 settembre 1949 della Medaglia d'Oro al Valor Militare per il Friuli e, per esso, alla città “per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda Guerra Mondiale”.

Nel 1971 fu insignita del “Premio Europa” dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per il suo impegno nella diffusione dell'ideale europeista.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Il Comune di Udine, capitale del Friuli storico, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra, città d'Europa, è ente di governo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed uniforma la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il Comune ricerca, favorisce e promuove rapporti di collaborazione con gli altri enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi principi.

4. Il Comune di Udine riconosce come ricorrenza significativa per la comunità friulana la data del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia e quella del 6 giugno, commemorativa del patriarca Bertrando di Saint Geniès, riconosciuto patrono civile municipale, in memoria del quale il Presidente del Consiglio comunale convoca ogni anno una seduta del Consiglio.

ART. 2

PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il Comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 3

STEMMA, GONFALONE E VESSILLO

1. Il Comune si identifica con il nome di Udine e lo stemma araldico d'argento al capriolo di nero, scudo sormontato da corona ducale, cimiero con cavallo nascente d'argento posto in maestà, nonché da medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra annodate sotto lo scudo, circondato da due rami di quercia e di alloro o con il sigillo trecentesco della comunità.

2. Il gonfalone è costituito da drappo partito di nero e di bianco terminante in banda, riccamente ornato di ricami d'oro, caricato dello stemma civico, con l'iscrizione centrata in bianco e nero: CITTA' DI UDINE. Le parti di metallo sono dorate. Nella freccia è rappresentato lo stemma della città. I cordoni e le frange sono a destra di bianco ed a sinistra di nero.

3. Il vessillo è costituito da drappo partito di nero e bianco, col nero rivolto verso l'asta.

ART. 4 PARI DIGNITA'

1. Il Comune, ispirandosi ai principi di uguaglianza e non discriminazione, garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.

ART. 5 PROMOZIONE E PROGRESSO

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, identitario, linguistico ed ambientale.

ART. 6 VOCAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e della Carta europea delle Autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura federale europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.

4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed Enti locali di paesi extracomunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

ART. 7 PACE E DIRITTI UMANI

1. Il Comune, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della nonviolenza, riconoscendo il valore delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio.

~~

TITOLO II

OBIETTIVI

CAPO I

PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE

ART. 8

CITTADINANZA ONORARIA E SIGILLO CIVICO

1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere, non residenti in Udine, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto dei consiglieri, o dal Sindaco o dalla Giunta e approvata da almeno tre quarti dei suoi componenti.
2. Le cittadinanze onorarie con le relative motivazioni conferite dal Consiglio comunale, devono essere trascritte in un apposito albo costantemente aggiornato.
3. Può altresì essere conferito il Sigillo civico nei modi previsti da apposito regolamento.

ART. 9

TUTELA DELLA FAMIGLIA

1. Il Comune riconosce e promuove i diritti della famiglia come società naturale comunque costituita, garantendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, riconosce e tutela i diritti fondamentali dell'infanzia.
3. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e le conoscenze e tutelandone diritti e interessi, affinché permangano risorsa insostituibile della comunità.

ART. 10

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.
2. Il Comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo, favorendo l'adozione di stili di vita salutari e la rimozione dei fattori inquinanti ambientali, ai fini di una riduzione delle cause di morbilità.

3. Il Comune promuove, altresì, campagne di informazione e sensibilizzazione, che favoriscano nei cittadini la consapevolezza della responsabilità individuale nella salvaguardia e mantenimento della salute propria e collettiva.

ART. 11 TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Il Comune assume la tutela dei diritti delle persone con disabilità come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa e promuove politiche di inclusione e accessibilità.

2. A tal fine, il Comune sviluppa un'adeguata rete di servizi, anche in collaborazione con enti, istituzioni, soggetti privati ed associazioni di volontariato.

ART. 12 PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguità gli obiettivi:

- di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;
- di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore;
- di promuovere conseguenti politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro;
- di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una commissione consultiva per le pari opportunità, disciplinata da apposito regolamento.

ART. 12 BIS GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. Il Comune di Udine istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute e sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il Garante opera in autonomia e indipendenza affinché siano tutelati la dignità e i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel carcere di Udine e nelle altre strutture di privazione della libertà o comunque domiciliate a Udine. A tale scopo, il Garante promuove altresì iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi e sulle problematiche connesse alla concezione della pena e volte alla rieducazione ed al reinserimento sociale delle persone detenute e private della libertà personale.
3. Con apposito regolamento sono disciplinati nomina, revoca, durata, compiti, funzionamento e rapporti con gli organi comunali.

ART. 13

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE DELLA RICERCA

1. Il Comune assicura la valorizzazione, la tutela e la fruizione del suo patrimonio culturale, favorendo la crescita dell'Università, dei centri di ricerca, nonché di altri organismi di cultura a base istituzionale o associativa.

2. Il Comune favorisce le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione.

3. Il Comune riconosce la ricerca universitaria quale fattore essenziale di sviluppo economico, sociale e civile, opera per una stretta collaborazione tra la collettività e la comunità scientifica e concorre a favorire la residenzialità e l'integrazione degli studenti e dei docenti.

4. Il Comune persegue l'obiettivo dell'insediamento e dello sviluppo di società e istituti di ricerca e di alta tecnologia, favorendo così la ricerca stessa nell'ambito scientifico, letterario, sociale ed artistico.

ART. 14

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

1. Il Comune promuove la cultura del plurilinguismo e assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

2. Il Comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.

ART. 15

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche.

2. Il Comune riconosce il contributo del volontariato e dell'associazionismo alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli, o per affrontare, anche nel campo della protezione civile, particolari emergenze, coordinando la gestione ed i programmi dei propri servizi sociali con l'attività del volontariato e delle associazioni aventi tali finalità.

ART. 16

PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il Comune promuove e favorisce attività turistiche, operando direttamente, o con altre istituzioni od enti pubblici e privati.

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 17
PROMOZIONE DELLA
CITTADINANZA DIGITALE

1. Il Comune riconosce gli strumenti informatici e digitali quali mezzi di diffusione dell'informazione e della cultura, nonché strumenti di trasparenza, partecipazione, inclusione sociale e semplificazione dell'accesso ai servizi nei confronti di cittadini, associazioni e imprese.

CAPO II
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 18
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE IDRICHE

1. Il Comune assume la tutela, la valorizzazione e il ripristino delle risorse naturali e ambientali del territorio come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell'ambiente e promuovendo la sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e sociale.

2. Il Comune riconosce l'acqua come patrimonio dell'umanità, bene comune e diritto inalienabile di ogni essere vivente.

3. Il Comune vigila sulla gestione del servizio idrico integrato, il quale costituisce bene di interesse generale per la comunità.

ART. 19
TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.

2. Il Comune disciplina la tutela degli animali in apposito regolamento, vigilando sulla sua attuazione.

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ART. 20

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

2. A tal fine il Comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.

4. Il Comune ricerca con gli Enti locali della provincia storica e con tutte le istituzioni italiane od estere che ne condividano le finalità, intese su programmi ed obiettivi, adottando le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.

ART. 21

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.

2. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative pubbliche e private finalizzate a favorire l'economia della città, l'occupazione piena e la tutela dei diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro capacità professionali.

ART. 22

SISTEMA INTEGRATO URBANO

1. Il Comune, nel rispetto del ruolo e delle competenze della Regione e delle singole Autonomie locali, pone in atto ogni iniziativa tesa alla realizzazione di un razionale sistema integrato urbano, secondo le modalità previste dalla legge.

~~

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART. 23

ARTICOLAZIONE

1. Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio comunale;
 - b) la Giunta comunale;
 - c) il Sindaco,
- i quali hanno le attribuzioni specificate dalla legge e nel presente Statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 24

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri eletti entrano in carica all'atto della proclamazione. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità. In caso di surrogazione, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal Consiglio.

3. Fino alla nomina dei successori, sono prorogati i poteri dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, ivi compresi i poteri connessi con incarichi a rilevanza esterna loro eventualmente attribuiti.

ART. 25

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La presidenza del Consiglio comunale è formata dal Presidente, dal vicepresidente vicario e da un vice presidente, assegnato alla minoranza, eletti dall'assemblea tra i propri membri.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal vicepresidente vicario e in assenza o impedimento di questo, dal vice presidente.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, l'assemblea è presieduta dal consigliere anziano.

4. Alla elezione del Presidente e dei vicepresidenti si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del Consiglio comunale, convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano.

5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le funzioni e le prerogative del Presidente del Consiglio comunale e dei vicepresidenti sono stabilite dal regolamento per le sedute del Consiglio comunale.

7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano.

8. Il Presidente ed i vicepresidenti sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi. La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

ART. 26 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente e si riunisce, di norma, una volta al mese.

2. Il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono stabiliti dal Presidente, sentito il Sindaco.

3. Il Presidente, su istanza di almeno un quinto dei Consiglieri o del Sindaco, provvede a convocare il Consiglio entro il ventesimo giorno dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

ART. 27 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio comunale, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento, sono pubbliche.

2. Ogni seduta del Consiglio è documentata attraverso un processo verbale in cui sono distinte le singole deliberazioni assunte, le comunicazioni effettuate, le interpellanze e interrogazioni riscontrate e le mozioni e gli ordini del giorno votati.

3. Il contenuto delle discussioni e delle dichiarazioni di voto può essere documentato attraverso la relativa registrazione su apposito supporto digitale, che a tutti gli effetti di legge sostituisce il verbale cartaceo della seduta, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

ART. 28 COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, ne adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione, nel rispetto dei principi di legalità, correttezza ed efficienza, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 29 FUNZIONAMENTO

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con l'ausilio delle commissioni, a carattere permanente o formate con scopi specifici e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari - che a tutti gli effetti è equiparata alle commissioni – secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento o dalla deliberazione istitutiva.

3. Il Consiglio è validamente riunito se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza il Sindaco. Le deliberazioni sulle quali esso è chiamato ad esprimersi sono adottate a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente indicate dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

4. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto; qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone, anche la seduta è segreta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

5. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

6. Il verbale delle adunanze consiliari è redatto ed approvato secondo le modalità previste dal regolamento.

7. Il verbale e le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal segretario comunale – o suo sostituto - e da chi, ai sensi delle norme vigenti, ha presieduto la seduta consiliare.

ART. 30 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali.

2. I componenti delle commissioni consiliari consultive, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominati dal Consiglio comunale, con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito.

3. I presidenti e i vicepresidenti delle commissioni consiliari sono eletti dal Consiglio comunale. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita alla minoranza. Le modalità di elezione dei presidenti e dei vicepresidenti e l'individuazione delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

5. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

6. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 31 CONSULTE

1. Il Comune può dotarsi di consulte aventi lo scopo di fornire all'ente locale ogni elemento conoscitivo utile alla istruzione delle determinazioni da adottare.

2. Il Consiglio comunale definisce le modalità di composizione delle consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento.

3. La mancata convocazione della consulte non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.

4. Il parere espresso dalle consulte non ha carattere vincolante.

ART. 32 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri comunali hanno facoltà di costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti tutte le informazioni da questi possedute utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I consiglieri comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

5. Ai consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio

6. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.

7. Il Sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad

ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri

ART. 33 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere che, senza comunicazione d'assenza, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio comunale è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.
2. Il Presidente del Consiglio comunale avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato unitamente alla contestazione e contestualmente convoca la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, la decadenza del consigliere è dichiarata con atto del Presidente del Consiglio comunale.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 34 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da dieci assessori, ovvero dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, se inferiore.
2. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal Consiglio, con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina.
3. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri comunali.
4. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

ART. 35 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Nella seduta d'insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 36 LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA

1. Entro trenta giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento del documento di programma mediante proposte emendative.

3. Il Sindaco, in occasione della discussione del bilancio di previsione, presenta annualmente al Consiglio un documento di adeguamento del programma, con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi in corso d'anno.

4. Il Consiglio procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

5. Per le finalità di cui al precedente comma, viene costituita un'apposita commissione permanente, disciplinata dal regolamento, con funzioni di controllo e garanzia.

ART. 37 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta spetta il ruolo di governo del Comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali di governo approvato dal Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che le sono propri per effetto della legge, agendo sempre con finalità di efficienza, equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri riservati al Consiglio comunale.

3. L'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.

4. Fatti salvi i poteri riconosciuti dalla legge al Consiglio comunale ed al Sindaco, spettano alla Giunta:

- a) l'approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio;
- b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- c) l'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio;
- d) l'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;
- e) le attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinate dalla legge;
- f) la presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi

politici ed amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione;

- g) la determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

5. La Giunta approva il piano esecutivo di gestione e le variazioni allo stesso necessarie in corso d'anno e, in via d'urgenza e salvo ratifica, variazioni al bilancio annuale e pluriennale.

ART. 38 COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'ente, garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio e assume i provvedimenti che per legge rientrano nella sua competenza.

Il Sindaco, in particolare:

- a) convoca e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, di cui nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; sovrintende altresì all'esecuzione degli atti ed impedisce le direttive per un regolare ed efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;
- c) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il Comune è parte. Per tale incombenza egli può nominare un proprio delegato;
- d) delega a singoli assessori le proprie competenze relative a settori omogenei dell'attività comunale;
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Provvede inoltre immediatamente alla sostituzione di singoli assessori dimissionari, impediti in via permanente, decaduti, rimossi o deceduti, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di convenzioni intercomunali e di altre forme associative, sottoscrivendo, in particolare, statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;
- g) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di

opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del Comune e del diritto alla riservatezza delle persone.

2. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede alla predisposizione ed al coordinamento del piano degli orari:

- a) degli esercizi commerciali;
- b) dei servizi pubblici;
- c) degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. A tale scopo il Sindaco attiva idonee procedure di consultazione con le forze economiche e sociali interessate.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il Sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di ufficiale di governo.

5. Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

6. Il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento dal vicesindaco.

7. In caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

8. Il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 39 MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri del Consiglio comunale, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco,

la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco o, nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di quest'ultimo, da un commissario in base alle disposizioni di legge.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 40 RESPONSABILITA'

1. Agli amministratori ed al personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.

ART. 41 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali sono sottoposti agli obblighi di astensione previsti dalla legge.

2. I divieti di cui al precedente comma comportano l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno per cui è previsto l'obbligo di astensione.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vicesegretario.

~~

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

**PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI,
USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE**

ART. 42 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando, nel rispetto del pluralismo, l'associazionismo ed il volontariato. A tal fine ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. A tutti i cittadini, associazioni ed altre formazioni sociali è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano la materia di esclusiva competenza locale.

3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al Sindaco il quale ne cura l'inoltro all'organo competente per l'esame e la risposta che dovrà essere data nel termine

massimo di sessanta giorni.

4. Il regolamento fissa le relative modalità di esecuzione.

ART. 43 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. Il Comune, nell'esercizio della propria attività, si conforma al principio di trasparenza amministrativa e, nel rispetto della legge e del presente Statuto, garantisce ai cittadini l'accesso libero, anche attraverso piattaforme digitali online, a tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

ART. 44 DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vietи l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera g) e dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti richiesti sino a quando la loro conoscenza può essere ritenuta di grave ostacolo o di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, di pianificazione e programmazione, amministrativi generali, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

3. Il diritto di accesso all'informazione si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dallo Statuto e dal regolamento.

4. Le aziende speciali e tutti gli enti dipendenti adottano analogo regolamento di accesso dei cittadini alle informazioni.

5. Il rilascio di copia degli atti amministrativi, eccetto quelli destinati ad uso commerciale o propagandistico, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART. 45 USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'amministrazione comunale. Le modalità per l'esercizio di questa facoltà sono stabilite dall'apposito regolamento. Lo stesso regolamento disciplina l'uso della lingua friulana nelle informazioni al pubblico da parte dell'amministrazione e degli enti ad esso collegati

ART. 46 PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:<

- avviso scritto, in ordine all'istruttoria e al provvedimento finale, da far pervenire agli interessati a cura del funzionario preposto alla unità organizzativa comunale responsabile, sulla base di apposito regolamento, dell'istruttoria stessa e, rispettivamente, dell'adozione del provvedimento finale; qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il funzionario responsabile come sopra definito o, in mancanza, il Sindaco provvede, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'amministrazione comunale di emanarli;

2. E' altresì riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento ad altri soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 71 dello Statuto.

ART. 47 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce l'istituto del referendum consultivo.

2. Il referendum può essere alternativamente proposto da:

- a) almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
- b) almeno 2.000 iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.

3. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto c) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno cento degli aventi diritto.

4. Il referendum può essere proposto su atti fondamentali deliberati dal Consiglio comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum:

- a) lo Statuto comunale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
- c) i bilanci comunali;
- d) i regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale;
- e) i provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli enti ad esso collegati;
- f) le elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

g) le convenzioni, i contratti, gli atti economici in generale.

5. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

6. Il giudizio di ammissibilità del referendum, preventivo alla raccolta delle firme, spetta al comitato dei garanti previsto dal regolamento.

7. L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il segretario comunale.

8. Le decisioni del Consiglio comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione referendaria devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dall'avvenuta deliberazione.

9. La data della consultazione referendaria è decisa dal Consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, nelle sedi circoscrizionali della città e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.

10. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

11. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal Consiglio comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al comitato di cui al comma 6 del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti.

12. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il Consiglio comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione.

13. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo dei quesiti è fissato dal regolamento.

14. Il Consiglio comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum consultivi.

ART. 48

BILANCIO PARTECIPATIVO

1. Ai fini della promozione della trasparenza amministrativa e della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della città, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile nonché di buon andamento della pubblica amministrazione, il Comune può istituire il bilancio partecipativo.

2. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, disciplina le modalità di partecipazione, la gestione ed il funzionamento del bilancio partecipativo.

~~

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 49

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito regolamento.

2. L'aggiornamento professionale del personale, finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini, è assicurato dal Comune favorendo la partecipazione ad apposite iniziative di formazione e qualificazione professionale.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, si avvale:

- a) del metodo della programmazione;
- b) dell'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;
- c) della valorizzazione della professionalità di ciascun dipendente;
- d) della mobilità interna del personale;
- e) delle conferenze di servizio;
- f) di metodi di valutazione dell'efficacia produttiva delle attività amministrative e dei servizi;
- g) di ogni altro strumento ritenuto utile.

4. I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in forma coordinata, in base a criteri di autonomia, economicità di gestione, secondo principi di imparzialità e trasparenza.

5. Per il perseguitamento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione, i responsabili degli uffici e dei servizi, in collaborazione con il servizio di controllo di gestione, eseguono periodicamente e, comunque, quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico - finanziaria su ciascuna attività, ai fini di orientare le decisioni a criteri di efficienza gestionale.

6. Il servizio per il controllo della gestione trasmette alla Giunta il risultato delle operazioni, unitamente alle proprie proposte ed osservazioni.

ART. 50
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per la durata del rispettivo mandato. Può essere revocato, previa deliberazione di Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

2. Il segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, ivi comprese eventuali funzioni di gestione.

3. Il segretario comunale svolge attività di consulenza giuridico – amministrativa, se richiesto, agli organi di governo dell'ente.

4. Il segretario comunale altresì riceve:

- a) il programma amministrativo dei candidati alla carica di Sindaco;
- b) l'atto di dimissioni del Sindaco e della Giunta e le mozioni di sfiducia;
- c) la documentazione riguardante l'indizione dei referendum;
- d) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo il proprio parere sotto il profilo della fattibilità giuridica sugli atti di competenza degli organi istituzionali ove richiesto dal Sindaco o dal presidente del Consiglio.

6. Il contenuto del parere di cui sopra, nei casi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, viene inserito nel testo della deliberazione.

7. Firma gli atti esterni di rilievo generale e quelli, anche interni, che coinvolgono la competenza di più servizi previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Cura la redazione dei verbali del Consiglio e della Giunta.

ART. 51
VICESEGRETARIO

1. Il vicesegretario svolge funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Lo svolgimento delle mansioni di vicesegretario richiede il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ART. 52
COMPITI DEL DIRIGENTE

1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettori. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse assegnate, assumendone la responsabilità.

2. Spettano al dirigente, oltre l'attività di direzione:

- a) l'adozione di tutti gli atti vincolati, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari;
- b) le attività esecutive in ordine ad atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- c) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni sono stabiliti dal regolamento;
- d) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza. Ove i posti messi a concorso siano suddivisi tra più settori dell'organico dell'ente o non si conosca, all'atto dell'emanazione del bando di concorso, la destinazione del personale, la commissione è presieduta da un dirigente o dal segretario comunale;
- e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del Comune;
- f) gli adempimenti in ordine a deliberazioni e procedure a contrattare, in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;
- g) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle lettere c) e d);
- h) la stipulazione dei contratti, con la sola esclusione degli atti di cui all'art. 38, lett. f) che vengono sottoscritti dal Sindaco quale legale rappresentante dell'ente;
- i) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio od altre manifestazioni interne, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla legge, o da atto amministrativo, o da contratto;
- l) le contestazioni degli addebiti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le competenze individuate dalla legge;
- m) il concorso nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività.

3. I posti di dirigente sono coperti secondo le modalità di legge.

ART. 53 RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

- 1. I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, delle procedure d'appalto e di concorso e dell'efficienza della gestione dell'ufficio al quale sono preposti. Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, per quanto di competenza.
- 2. La valutazione della attività dei dirigenti e le conseguenti determinazioni dell'ente sono disciplinate dal regolamento.

ART. 54
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. Il Sindaco può provvedere, dandone successiva comunicazione al Consiglio comunale, alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il contratto ha la durata prevista dalla legge, salvo eventuali rinnovi, a fronte di particolari e giustificate esigenze, e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. Il contratto non può comunque avere durata superiore al mandato del Sindaco.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.
5. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché, salvo la diversa disciplina del contratto, a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.

ART. 55
DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

1. Il Sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di settori o servizi.
2. Tali incarichi hanno la durata prevista dalla legge e sono rinnovabili con provvedimento motivato. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
3. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 56
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Sindaco, per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano alto contenuto professionale, può attribuire incarichi a termine di collaborazione con soggetti esterni, anche al di fuori della dotazione organica.
2. Le motivazioni ed i criteri di scelta del soggetto al quale viene conferito l'incarico e gli elementi essenziali da prevedere nell'incarico, sono disciplinati dal regolamento.

~~

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

ART. 57

POLIZIA LOCALE

1. Il Comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, è dotato di un corpo di Polizia locale, che esercita sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione del corpo di Polizia locale sono disciplinati dall'apposito regolamento.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE

ART. 58

FORME DEI SERVIZI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme, nei modi previsti dalla legge:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi o tramite appalti;
- c) a mezzo aziende speciali;
- d) a mezzo istituzioni;
- e) a mezzo società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta del Comune;
- f) a mezzo associazioni/fondazioni, consorzi o convenzioni.

ART. 59

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' ED ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti di cui all'articolo precedente cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

3. Il Sindaco provvede a comunicare al presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione i nominativi e i relativi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende, società o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della commissione medesima.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco, con provvedimento motivato. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco dispone la nomina del sostituto.

ART. 60 GESTIONE IN ECONOMIA

1. I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.

2. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette, il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.

ART. 61 SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO

1. I servizi vengono affidati in concessione o in appalto quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, secondo quanto previsto dalla legge. Le concessioni e gli appalti possono essere affidati a soggetti pubblici o privati, purché rispondano ai requisiti di capacità tecnica ed economica, nel rispetto delle procedure di assegnazione prescritte *ex lege*, nonché delle norme del diritto del lavoro e previdenziali. L'atto di concessione potrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.

ART. 62 AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e da esso dipende ad ogni effetto di legge. Essa è retta da apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale, che ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.

2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione e il presidente, i quali durano in carica quanto il Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale ha competenza negli atti fondamentali riguardanti i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali, e ne valuta la conformità agli indirizzi da esso adottati.

4. L'attività dell'azienda speciale si informa ai criteri stabiliti dalla legge e può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli enti locali interessati, in presenza dei presupposti di legge.

ART. 63 SERVIZI A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o a prevalente capitale privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al Comune, sono designati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Nella delibera di costituzione o di partecipazione di/a società a prevalente capitale pubblico locale o di/a associazioni devono essere previste anche forme di collegamento informativo tra le società o le associazioni stesse e il Comune per quanto attiene la gestione del servizio pubblico affidato dal Comune alle medesime e l'attività espletata dalle associazioni di cui trattasi.

ART. 64 ISTITUZIONI

1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio comunale unitamente all'atto di costituzione.

3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione e il presidente, i quali durano in carica quanto il Consiglio comunale.

4. Secondo quanto previsto dalla legge, il Consiglio comunale ha competenza negli atti fondamentali delle istituzioni e ne valuta la conformità agli indirizzi da esso adottati.

ART. 65 VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONALE

1. Il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 66 CONVENZIONI

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i

loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera per conto degli enti deleganti.

ART. 67 CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio.

ART. 68 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del Comune, della Regione e di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento spetti al Comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 69 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Ciascun tipo di procedimento è disciplinato da apposito regolamento, che ne determina l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a rendere pubbliche, nelle forme più idonee, le disposizioni adottate e istituisce a tal fine, al servizio dei cittadini, apposito ufficio per l'accesso agli atti amministrativi.

3. Alle parti del procedimento amministrativo e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse, è

riconosciuto il diritto di conoscere la denominazione dell'unità organizzativa competente e il nominativo del relativo responsabile.

ART. 70 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento, ove non esistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, è comunicato ai soggetti nei cui confronti il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire.

2. A fronte di esigenze contingibili ed urgenti, resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di procedere nella sua azione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART. 71 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento ritenuto fonte di pregiudizio sia i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, sia i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.

ART. 72 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento e quelli di cui all'articolo 70 hanno il diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 44;
- b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71, non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme particolari che li regolano.

ART. 73 ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

1. L'amministrazione comunale, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma dell'articolo 72, può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono stipulati per iscritto, salvo diverso disposto di legge, e soggetti ai medesimi controlli dei provvedimenti sostituiti.

ART. 74
PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio – che non si configurino quali delibere di mero indirizzo – devono contenere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del proponente e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché del segretario comunale nei casi previsti dall'art. 50. Il contenuto dei pareri deve essere esplicitato nel testo del provvedimento deliberativo.

2. I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 75
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. A fronte dell'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, può essere indetta una conferenza dei servizi.

2. La conferenza di cui sopra può essere indetta, altresì, quando l'amministrazione comunale necessita dell'acquisizione di intese o nullaosta di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso l'indizione della conferenza di servizio è disposta dal Sindaco o dall'assessore delegato.

ART. 76
AUTOCERTIFICAZIONE, ATTI E DOCUMENTI E SNELLIMENTO PROCEDURE

1. Il Comune adotta le misure organizzative e regolamentari idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione, di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai fini dello snellimento delle procedure burocratiche.

2. Il Comune dispone inoltre controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni acquisite, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento.

ART. 77
TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo altra diversa statuizione regolamentare, è di trenta giorni. Essi decorrono dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

ART. 78
PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DEGLI ATTI

1. Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti

gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente Statuto, sono destinati alla conoscenza pubblica devono essere affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate e diventano esecutive nei termini fissati dalla legge.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta aventi carattere d'urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

~~

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ'

CAPO I

FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

ART. 79

FINANZA LOCALE

Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria assicurata dalle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità

ART. 80

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale approva ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità, ed il rendiconto della gestione, nei tempi e con le modalità previste dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle eventuali norme integrative o modificative in materia.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE CONTABILE

ART. 81

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati dagli appositi regolamenti, approvati dal Consiglio comunale.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 82
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di consulenza contabile e finanziaria del Consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il Consiglio comunale elegge il collegio facendo riferimento alle disposizioni previste dalla legge.
3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.
4. Ai revisori è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della amministrazione comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
5. Il collegio dei revisori invia, con cadenza bimestrale, una propria relazione scritta alla Giunta e al Consiglio.
6. L'indennità di spettanza dei componenti del collegio è determinata dal Consiglio comunale.

~~

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
NORME DI RINVIO

I
REGOLAMENTI

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei consiglieri votanti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.
2. Prima della loro adozione, gli schemi dei regolamenti sono depositati presso la segreteria generale del Comune e del deposito è dato adeguato avviso al pubblico, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni e memorie in merito.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dalla legge o dai regolamenti medesimi, entro i limiti di legge.

II
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente.

CAPO II
MODIFICHE E PUBBLICAZIONE
DELLO STATUTO

III
ADOZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

IV
MODIFICHE STATUTARIE

1. Qualora almeno un quinto dei consiglieri assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o più disposizioni statutarie, tale richiesta è messa all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente Statuto incompatibili con i principi stessi. Il Consiglio adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. A tal fine, la Giunta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, presenta alla competente commissione una proposta di adeguamento dello Statuto.

3. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statutarie.

V
PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di Autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

VI
PUBBLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA

1. Il presente Statuto, munito del sigillo comunale e pubblicato secondo le modalità previste dalla legge, è inserito nella raccolta documentale ufficiale del Comune di Udine. E' fatto obbligo, a chiunque

spetti, di osservarlo e farlo osservare come atto fondamentale del governo locale.